



ATTUALITÀ E DOTTRINA

I doveri del collegio sindacale in relazione ad alcune novità normative degli ultimi anni

di **Alberto Righini e Vittoria Maida**
Studio Righini e Associati - Verona

Nel presente intervento indichiamo i doveri che ricadono sul Collegio sindacale in conseguenza di alcune novità legislative introdotte nel nostro ordinamento negli ultimi anni.

In particolare vedremo l'attività dei sindaci, in termini di controlli e pareri, in conseguenza dell'adozione

della normativa sul *Market abuse*, dell'introduzione dell'art. 136 nel Tub sulle obbligazioni degli esponenti bancari, dell'art. 2391-bis del codice civile sulle operazioni correlate, della normativa anti riciclaggio, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità dell'ente, dell'art. 154-bis del Tuf per la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e della legge sulla *privacy*.

Sono interessati alle richiamate discipline i sindaci che ricoprono l'incarico nelle società indicate nella seguente tabella:

	Collegio sindacale di			
	Società Quotate	Società Bancarie Gruppo bancario Controllate/controllanti	Intermediari finanziari	Tutte le Società
normativa sul <i>Market abuse</i>	X			
art. 136 del Tub		X		
art. 2391-bis, c.c.	X			
normativa anti riciclaggio			X	
art. 6, D.Lgs. n. 231/2001				X
art. 154-bis, Tuf	X			
legge <i>privacy</i>				X

Disciplina del *Market abuse*

Con le modifiche introdotte dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004") al D.Lgs. n. 58/1998 ("Testo unico della finanza" o "Tuf") l'Italia ha recepito la Direttiva 2004/72/CE relativa al *market abuse*. Queste modifiche hanno comportato un mutamento del re-

gime della diffusione al pubblico delle informazioni "privilegiate" sugli emittenti strumenti finanziari quotati (1) e degli adempimenti per la gestione delle stesse.

In merito a questa nuova normativa la Consob ha emanato due Comunicazioni interpretative (rispettivamente la n. DEM/6027054 e n. DEM/6027065, in data 28 marzo 2006) affrontando in particolare le questioni

(1) Sono le informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un impatto sui prezzi degli strumenti finanziari emessi o degli strumenti finanziari derivati connessi e quindi determinare una manipolazione del mercato.

relative: all'informazione societaria, all'*insider list* (istituzione di un registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, ex art. 115 Tuf e artt. 152-bis e seguenti del Regolamento emittenti) ed all'*internal dealing* (ex art. 114, comma 7, del Tuf ed art. 152-sexies e seguenti del Regolamento emittenti) nonché ad aspetti sulle operazioni sospette.

Brevemente riportiamo i tratti salienti di tale normativa al fine di individuare poi i relativi obblighi di controllo che incombono sul Collegio sindacale.

Informazione societaria

Innanzitutto la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 114 del Tuf prevede uno specifico obbligo per gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano di comunicare *senza indugio* al pubblico le "informazioni privilegiate" che riguardano direttamente gli emittenti e le società controllate.

A titolo esemplificativo la Consob indica alcuni presupposti al ricorrere dei quali sorge l'obbligo di informazione al pubblico, quali: eventi e circostanze verificatisi ma non formalizzate; accordi non definiti, operazioni propedeutiche alla fusione, incontri con analisti, dati previsionali, obiettivi e quantitativi e dati contabili di periodo (2).

La normativa definisce poi l'informazione privilegiata rilevante per il reato penale e amministrativo di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Ai sensi del nuovo art. 181 del Tuf i requisiti che l'informazione deve avere per poter essere "privilegiata" sono:

- 1) carattere preciso (3),
- 2) non deve essere stata resa pubblica,
- 3) deve concernere, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari,
- 4) se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Si tratta del requisito della cosiddetta *price sensitività*, identificata nella capacità dell'informazione di influire sulle scelte di investimento dell'investitore ragionevole.

Insider list

L'*insider list* è il registro delle persone che "in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in

(2) La Comunicazione chiarisce, inoltre, anche i presupposti in base ai quali l'emittente può ritardare la diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate (facoltà ora concessa dal nuovo art. 66-bis del Regolamento emittenti) ribadendo, fra l'altro, che il ritardo potrà maturare soltanto a partire dal momento in cui si sia verificato un complesso di circostanze o un evento la cui comunicazione al mercato sia obbligatoria.

(3) Specifica il comma 3 che un'informazione può dirsi di carattere preciso se: (a) "si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistente o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà", oppure se (b) "è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

ragione delle funzioni svolte" hanno accesso ad informazioni privilegiate (4). Dal 1° aprile 2006, ai sensi dell'art. 115-bis del Tuf, devono istituire il registro per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate:

- 1) gli emittenti quotati,
- 2) i soggetti in rapporto di controllo con essi;
- 3) i soggetti che agiscono in nome o per conto di emittenti quotati.

Questi registri sono organizzati in maniera autonoma dalle società. Possono ad esempio essere suddivisi per "categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni (5).

In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio *iniziale* (ad esempio le unità organizzative che presso una *merchant bank* si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), *medio* (ad esempio, le unità organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), *avanzato* (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o *terminale* (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate). O si potrebbe adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell'emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Tra le indicazioni da fornire vi dovrà essere quella sul grado di accesso alle informazioni privilegiate, se regolare o occasionale.

È considerato "regolare" l'accesso in via continuativa alle informazioni privilegiate dell'emittente. Mentre è considerato occasionale l'accesso che si verifica ad esempio in occasione di un progetto di acquisizione o fusione o in generale quando si entra in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate.

Riguardo ai *gruppi di società*, l'art. 152-bis, comma 4, del Regolamento emittenti consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consen-

(4) La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. L'Autorità specifica che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell'interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta: non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un'operazione di fusione o di acquisizione. Sul punto inoltre la Consob evidenzia che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della stessa nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

(5) È evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto accesso si determina.

tano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi (6).

La disciplina deve - secondo le indicazioni fornite dalla Consob - applicarsi anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto.

In generale l'emittente deve indicare nella lista le persone di cui sa, per esperienza diretta, che hanno accesso a informazioni privilegiate, rimanendo in capo alle altre società del gruppo e ai consulenti l'istituzione di ulteriori specifiche liste di persone che hanno accesso a informazioni privilegiate che riguardano l'emittente. Ne segue che i nominativi di alcune persone possono comparire sia nella lista dell'emittente sia nella lista istituita da una società del gruppo o da un consulente. Si ritiene comunque lecito che, ove ne ricorrano i presupposti, le società del gruppo si organizzino in modo che la lista sia gestita in modo unitario.

Quanto alle modalità di organizzazione e gestione del registro si sottolinea come la disciplina sia particolarmente snella: la lista deve indicare solo il nominativo della persona che ha accesso a informazioni privilegiate e la motivazione per cui tale persona ha accesso.

I destinatari dell'obbligo sono quindi liberi di organizzare la lista come meglio ritengono, specie per quanto attiene alle motivazioni (ad esempio, la circostanza che la persona indicata nella lista abbia ricevuto l'informazione da un *manager* della società o svolga una funzione che prevede l'accesso ad una categoria di informazioni privilegiate o, ancora, faccia parte di uno specifico *team* incaricato di esaminare un'operazione societaria).

L'unica indicazione richiesta espressamente dal dettato regolamentare - data l'ampia libertà nelle modalità di organizzazione e gestione della lista - è l'indicazione della necessità di indicare i criteri adottati. I soggetti indicati nella lista devono essere informati di questa circostanza, in modo che possano conoscere i doveri di riservatezza previsti dalla normativa e i rischi connessi ad un'eventuale disinvoltata operatività sugli strumenti finanziari emessi dalla società.

Internal dealing

L'art. 114, comma 7, del Tuf e gli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento emittenti disciplinano gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie d'operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati nonché strumenti finanziari a queste collegati, realizzate da "soggetti rilevanti" dell'emittente quotato (vale a dire soggetti che, per l'incarico ricoperto, hanno modo di conoscere dall'interno le vicende della loro azienda e del gruppo di appartenenza) e dalle persone a questi strettamente legate.

(6) Al riguardo la Consob sottolinea come per utilizzare tale facoltà sia necessario avere delle politiche di gestione e monitoraggio delle informazioni "di gruppo" e che la gestione del registro, nell'interesse del soggetto tenuto all'adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l'art. 114, comma 4, del Tuf in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico.

Tale disciplina, pertanto, prescinde dal possesso da parte del soggetto rilevante di informazioni riservate e dal loro eventuale utilizzo illecito (fattispecie che configura il reato di *insider trading*), e prevede che il compimento di certe operazioni finanziarie da parte dei soggetti considerati "rilevanti" abbia, di per sé, carattere *price sensitive*.

Le norme hanno il duplice obiettivo di:

- aumentare la trasparenza sulle operazioni finanziarie che sono poste in essere da soggetti che, per l'incarico ricoperto o per i rapporti intrattenuti con l'emittente sono definiti dalla richiamata normativa "soggetti rilevanti";
- prevenire gli abusi di informazioni privilegiate.

Operazioni sospette

In materia di segnalazione di operazioni sospette, la Consob ha precisato che i soggetti abilitati effettueranno le segnalazioni delle operazioni ritenute sospette sulla base delle misure organizzative e dei meccanismi di indagine posti in essere, ed entro il 2006 si dovrà provvedere al progressivo adeguamento dei sistemi di rilevazione.

Alla luce dell'indicata normativa, il Collegio sindacale delle società interessate a tale disciplina (società quotate e soggetti in rapporto di controllo le stesse) deve indagare sulle procedure in essere per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e sull'istituzione del relativo registro (insider list).

A titolo esemplificativo si riporta stralcio della Relazione all'assemblea degli azionisti al bilancio 2005 ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 della società Telecom S.p.a. sul controllo eseguito in merito:

Il Collegio ha preso conoscenza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, Tuf e le ha ritenute adeguate al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Al riguardo si segnala che la Società regola, con apposite procedure, i flussi informativi ad essa diretti dalle società controllate relativi alle operazioni societarie ordinarie e di maggior rilievo; con specifico riferimento, poi, alle informazioni su eventi "price sensitive", la Società ha utilizzato, nel 2005, una "Procedura per la comunicazione al mercato di informazioni price sensitive" che prevedeva anche appositi flussi informativi che le società controllate dovevano attivare nei confronti della Società stessa al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi relativi all'informazione societaria. Tale Procedura, tenuto conto delle novità introdotte dalla normativa in materia di market abuse, è stata sostituita, nel marzo 2006, da una "Procedura per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate" che disciplina anche l'istituzione del "registro" delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, in vigore dal 1° aprile 2006.

Disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 del Tub

L'art. 136 del Tub interviene sulle relazioni d'affari che una banca può porre in essere con alcuni particolari soggetti (cosiddetti esponenti bancari): gli azionisti rilevanti (o che comunque la controllano), gli amministratori ed i sindaci, al fine di disciplinare il conflitto di interessi insito nel rapporto.

La norma stabilisce in particolare che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o una società facente parte di un gruppo bancario non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita o operazioni di finanziamento con la banca medesima (o del gruppo), se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Il mancato rispetto della norma è sanzionato penalmente.

La recente riforma sulla tutela del risparmio (L. n. 262/2005) ha esteso l'ambito applicativo del divieto dell'art. 136 a tutte le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti bancari o presso le quali gli stessi svolgono attività di amministrazione, controllo o direzione nonché con le società da queste controllate o che le controllano o collegate.

Dalla disposizione consegue il dovere da parte dei componenti del Collegio sindacale di enti creditizi (o facenti parte del gruppo creditizio o comunque controllanti, controllate e collegate) di dichiarare alla società presso cui si svolge l'incarico tutte le posizioni e cariche ricoperte, rilevanti ai fini dell'indicata normativa.

In particolare si tratterà:

- di rilasciare idonea attestazione (vedi fac simile riprodotto di seguito);

- di astenersi dal contrarre obbligazioni (in assenza di deliberazione d'autorizzazione);

- di esprimersi (autorizzando o meno) sulle operazioni realizzate dagli altri esponenti bancari.

A titolo esemplificativo si riporta stralcio della Relazione all'assemblea degli azionisti al bilancio 2005 ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 della Banca Cariprato - Gruppo Banca popolare di Vicenza - sull'attività eseguita in merito:

Il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e alle assemblee dei Soci, sempre indette e tenute in conformità alle leggi ed allo Statuto. Nel caso in cui esponenti di Cariprato o di altre Banche o Società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza abbiano contratto, direttamente o indirettamente, obbligazioni con Cariprato stessa, le delibere sono state assunte con voto unanime dall'Organo Amministrativo e con parere favorevole di tutti i componenti di questo Collegio, ai sensi dell'art. 136, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 ancora in vigore per l'esercizio 2005, oltre che con l'assenso della Capogruppo, astenendosi dalla delibera o dal parere i diretti interessati.

Si segnala che il 28.12.2005 è stata pubblicata la L. n. 262 che inciderà in maniera significativa su molteplici aspetti dell'attività bancaria e, in particolare, nell'ambito della disciplina societaria della intermediazione finanziaria e della vigilanza; con riferimento all'applicazione dell'art. 136 nell'ambito del quale viene attuata una dilatazione della disciplina in materia di obbligazioni degli esponenti delle banche il Collegio Sindacale può dare atto che sono stati posti in essere i provvedimenti relativi.

Di seguito riportiamo *fac simile* di dichiarazione che gli esponenti bancari interessati alla normativa in argomento devono rilasciare alle società che amministrano, dirigono o controllano:

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (così come modificato ex art. 8, L. n. 262/2005)

Il sottoscritto dott., nato a il, in relazione alla carica ricoperta presso la XXX S.p.a., Società appartenente al Gruppo YYY,

dichiara

che, allo stato, le persone fisiche e/o giuridiche che rientrano nell'ambito applicativo della normativa a margine, in quanto riconducibili alla fattispecie di "obbligazione indiretta", sono le seguenti:

A) Società controllate ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993

Denominazione/Ragione sociale	Sede	Partita IVA

B) Persone fisiche e giuridiche considerate "interposte" per connessione economica

Nome e Cognome Denominazione/Ragione sociale	Luogo e data di nascita	Residenza/Sede	Codice fiscale Partita IVA

C) Società in cui si ricopre carica e società controllanti/controllate da essa - Società collegate alla stessa (ex art. 2359 del codice civile)

Denominazione/Ragione sociale	Sede	Partita Iva
Sindaco effettivo		

Nell'impegnarmi a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

(firma)

Operazioni con parti correlate

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2391-bis del codice civile (7) il Collegio sindacale deve vigilare sul rispetto delle regole che le società, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, adottano per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni realizzate dalla società, direttamente o per il tramite di controllate, con parti correlate.

Le regole che le società adottano servono ad oggettivare il trattamento di questo tipo di operazioni e consistono generalmente nell'identificazione delle parti correlate, delle operazioni rilevanti e della disciplina delle stesse.

Compito del Collegio sindacale previa valutazione dell'idoneità della procedura adottata a garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni in argomento, è quindi la vigilanza sul rispetto delle regole stesse. Dell'attività compiuta il Collegio deve darne comunicazione nella relazione all'assemblea.

L'omissione comporta sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art. 2630 del codice civile.

A titolo esemplificativo si riporta stralcio della Relazione all'assemblea degli azionisti al bilancio 2005 ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 della società Seat Pagine Gialle S.p.a. sul controllo eseguito in merito:

2. Operazioni con parti correlate.

La Società ha adottato una procedura, a uso interno, che disciplina l'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 150, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, in merito alle operazioni con parti correlate, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo e su quelle atipiche o inusuali.

2.1. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali con parti correlate da parte della società.

2.2. Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, con società del Gruppo da parte della società né operazioni con parti correlate di natura straordinaria (che vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione).

2.3. Per quanto riguarda operazioni con parti correlate di natura ordinaria e finanziaria, la società intrattiene con imprese del Gruppo rapporti patrimoniali, economici e finanziari; le operazioni sono state effettuate a valori di mercato.

Per quanto riguarda le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria sopra indicate, il Collegio ritiene che gli importi siano congrui e che le operazioni effettuate rispondano all'interesse della società.

3. Il Collegio ritiene che le informazioni rese dagli Amministratori nel bilancio in ordine alle operazioni infragruppo e con parti correlate siano adeguate.

(7) Articolo introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Controllo per antiriciclaggio

Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 (parte I, par. 2) aggiornato al giugno 2006 ha chiarito, fugando i dubbi manifestati, che l'attività di componente del Collegio sindacale, anche nel caso di attribuzione della funzione di revisore contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Il documento ribadisce che restano però impregiudicati gli obblighi dell'art. 10 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, ai sensi del quale i sindaci degli intermediari finanziari abilitati (Banche, società finanziarie, società fiduciarie eccetera) (8) devono vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio (9).

In tale ambito gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale concernenti violazione delle norme antiriciclaggio di cui al capo I del D.L. n. 143/1991 sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro.

L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con sanzione pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro.

Pur essendo questo lo stato attuale della normativa (obbligo specifico di vigilanza solo per sindaci di intermediari finanziari abilitati), si segnala che l'accennata esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio dei professionisti nella qualità di componenti del collegio sindacale potrebbe subire modifiche alla luce dell'art. 22 della L. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) che delega il Governo ad adottare, entro il 23 agosto 2007, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione della Direttiva del 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (III Direttiva in materia di antiriciclaggio).

A titolo esemplificativo si riporta stralcio della Relazione all'assemblea degli azionisti al bilancio 2005 ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. n. 58/1998 della società Unipol Assicurazioni S.p.a. sul controllo eseguito in merito:

(8) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143: Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla L. 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

(9) Analogo obbligo, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, ricade sul collegio sindacale dei soggetti che svolgono attività di: recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; agenzia di affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

... diamo atto che la Società ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. n. 197/1991 in materia di Antiriciclaggio e riteniamo la struttura organizzativa preposta idonea a garantire il tempestivo aggiornamento degli archivi e l'individuazione delle operazioni sospette.

Controlli in presenza di adozione del modello per l'esonero della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001

Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la cosiddetta "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, dipendente da reati commessi dai propri dipendenti e collaboratori. Alla responsabilità di chi ha compiuto materialmente il fatto, si aggiunge la responsabilità della società.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede però che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente:

- ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- ed ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un "organismo" dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La dottrina non ha ritenuto possibile identificare l'"organismo" interno richiamato, con il Collegio sindacale (soprattutto per il carattere di stabilità che lo stesso richiede) ma i sindaci essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno (in modo specifico nelle società quotate; in via indiretta nelle altre società, in base al dovere di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione), devono essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del modello.

Pertanto, dovere del Collegio sindacale di società che ha adottato un modello per l'esonero della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, è il controllo sull'adeguatezza del sistema impostato dalla società (modello-organismo di controllo).

A titolo esemplificativo si riporta stralcio della Relazione all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 della società Telecom S.p.a. sul controllo eseguito in merito:

Nell'ambito della verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo interno all'assetto normativo esistente e, in particolare, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per fatti di reato commessi dai propri dipendenti e collaboratori, il Collegio rileva che la Società ha adottato, sin dal 2003, un "Modello Organizzativo" che si articola in "principi

di comportamento con la Pubblica Amministrazione" e in "schemi di controllo interno" nei quali vengono elencate le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le attività di controllo per prevenire i correlativi rischi. Il Modello è soggetto a revisioni periodiche, sia per tener conto degli elementi emersi dall'esperienza applicativa, sia per recepire le estensioni a ulteriori fattispecie via via previste dalla normativa. Nel corso del 2005, il Modello è stato integrato con l'adozione di alcuni nuovi schemi di controllo interno per processi operativi e strumentali a rischio reato (riferiti, in particolare, ai processi di "Acquisto di partecipazioni in società di interesse pubblico", "Prevenzione della diffusione e della pubblicità di pornografia minorile", "Liberalità e no profit"). La Società sta valutando una ulteriore "messa a punto" del Modello, che tenga conto anche dei rischi derivanti dalla disciplina in tema di "market abuse". Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello un apposito organismo (l'"Organismo di Vigilanza"), costituito da un Sindaco, da un Amministratore indipendente membro del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance e dal Preposto al controllo interno. All'interno di Telecom Italia Audit è stata costituita una apposita struttura volta a fornire supporto operativo all'Organismo di Vigilanza mediante la gestione delle eventuali segnalazioni di violazione del modello organizzativo, nonché l'effettuazione di specifici audit di compliance sulla base delle evidenze ricevute per il tramite dei flussi informativi.

Parere sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del Tuf

L'art. 154-bis del Tuf, introdotto con la L. n. 262/2005, ha inserito una nuova figura di dirigente nelle società quotate: il "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", il quale nominato con modalità stabilite nello statuto, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, firma tutte le dichiarazioni scritte che devono accompagnare gli atti e le comunicazioni della società aventi contenuto economico, patrimoniale ovvero finanziario e nella quale viene attestata la corrispondenza delle stesse al vero. Al dirigente compete anche la creazione di procedure amministrative e contabili finalizzate alla

predisposizione del bilancio (d'esercizio o consolidato), procedure sulla cui adeguatezza ed effettiva applicazione il dirigente redigerà un'apposita relazione allegata al bilancio, finalizzata altresì all'attestazione della corrispondenza dello stesso ai libri ed alle scritture contabili.

Da questa nuova disposizione discende quindi un obbligo di preventivo parere al collegio sindacale per la nomina del "dirigente contabile".

Adempimenti sulla "Privacy"

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003), molti Collegi sindacali hanno verificato il relativo adeguamento delle società controllate.

In realtà, ai sensi della regola 26 dell'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (normativa sulla privacy) che dispone che "Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza", non si può ritenere configurabile uno specifico obbligo in capo al collegio sindacale.

Il controllo eseguito circa l'adeguamento agli obblighi relativi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e la conseguente redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) riscontrabile nella prassi, può pertanto essere fatto rientrare nell'ambito dell'azione sistematica di monitoraggio della struttura organizzativa delle società, propria dall'organo di controllo.

A titolo esemplificativo si riporta stralcio della Relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 della società Alleanza assicurazioni S.p.a. sul controllo eseguito in merito:

*Il Collegio sindacale:
- dà atto che la Società ha ottemperato agli obblighi relativi alla privacy secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali ed ha provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. La Società ha inoltre continuato ad operare per dare attuazione agli obblighi che il succitato Decreto pone in capo ai titolari di trattamenti di dati personali; ...*